

Repertorio n. 63291

Raccolta n.22126

Verbale di assemblea
dell'"ASSOCIAZIONE TONGLEN"
REPUBBLICA ITALIANA

Registrato a Torino 2

L'anno duemilaventi, il giorno ventisette del mese di ottobre alle ore diciassete e venti il 30 ottobre 2020

(27-10-2020)

al n. 42860 serie 1T

In Torino in una camera al piano secondo della casa di corso Vittorio Emanuele II n.86

con Euro 245,00

Avanti a me Umberto ROMANO, notaio in Chivasso, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Torino e Pinerolo, è presente:

- **MUGGIA Daniela Maria Rosa** nata a Torino il giorno 8 (otto) maggio 1954 (mille-novecentocinquantaquattro), domiciliata per la carica a Torino in via Bricherasio n. 18, codice fiscale: MGG DLM 54E48 L219P, la quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'Associazione:

"**ASSOCIAZIONE TONGLEN**" con sede legale in Pino Torinese (TO) via Solairano n. 5/3, codice fiscale: 95569940018.


Detta comparente, cittadina italiana, della cui identità personale io notaio sono certo mi chiede di redigere il verbale dell'assemblea degli associati della predetta associazione, convocata in seconda convocazione per questo giorno, luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:

"ORDINE DEL GIORNO

- 1) approvazione nuovo testo dello statuto al fine di adeguare l'Associazione alle norme del codice del Terzo Settore;
- 2) approvazione del rendiconto finanziario consuntivo al 31 dicembre 2019;
- 3) deliberazioni accessorie e conseguenti."

Assume la presidenza dell'assemblea ai sensi del vigente Statuto Associativo e per designazione unanime degli intervenuti il Presidente del Consiglio Direttivo signora MUGGIA Daniela Maria Rosa la quale confermato con l'assenso dell'assemblea stessa a me notaio l'incarico di redigere il verbale, constata e dichiara:

- che gli associati dell'Associazione sono 21 (ventuno).
- che sono presenti in proprio ovvero rappresentati per delega ovvero in audio-conferenza, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legge 18 del 17 marzo 2020, mediante mezzi di telecomunicazione che consentono agli intervenuti di partecipare alla discussione ed al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione, numero 21 (ventuno) associati, su un totale di numero 21 (ventuno) associati aventi diritto al voto, il tutto come meglio risulta dall'elenco che si allega al presente verbale, per farne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "A";
- che ogni associato ha diritto ad un solo voto;
- che per il Consiglio Direttivo sono presenti il Presidente signora MUGGIA Daniela Maria Rosa e Anna CRAVERO, mentre i signori BALZOLA Maria Antonietta e RAVETTI Delia Consiglieri intervengono all'adunanza in audio-conferenza; sono assenti giustificati i signori PICOTTO Franco, BARTOLINI Daniela e MAIORANO Matteo;
- che la presente assemblea venne convocata in seconda convocazione in questo luogo, giorno ed ora, per gli argomenti di cui all'ordine del giorno suddetto mediante avvisi inviati a norma e nei termini di legge e ai sensi dell'art. 9) dello statuto, come da documentazione in atti dell'Associazione;



- che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta;
- che è stata effettuata da esso Presidente la verifica della legittimazione all'intervento in assemblea degli intervenuti e l'identificazione degli stessi;
- dato atto che i mezzi di telecomunicazione utilizzati consentono di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, di percepire adeguatamente gli eventi della adunanza oggetto di verbalizzazione e di far partecipare tutti gli intervenuti alla discussione ed alla votazione simultanea su quanto posto all'ordine del giorno;
- constatato il regolare funzionamento dei mezzi di telecomunicazione;
- che tutti gli intervenuti hanno dichiarato di essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno e di nulla aver ad opporre in merito alla discussione degli stessi ed alla convocazione della presente assemblea;

dichiara

pertanto, validamente costituita in seconda convocazione ed idonea ai sensi di legge e dell'art. 11) dello Statuto l'assemblea stessa per deliberare sugli argomenti di cui all'ordine del giorno anzi riportato.

L'adunanza si tiene mediante mezzi di telecomunicazione e si intende svolta a Torino in corso Vittorio Emanuele n. 86 dove è presente il Presidente unitamente a me Notaio.

Passando alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno e, nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente espone agli intervenuti le ragioni che rendono necessaria l'adozione di un nuovo testo integrale dello Statuto al fine di adeguare l'Associazione alle norme del Terzo Settore, nella versione che il Presidente espone ai presenti, comportante, tra l'altro, il trasferimento della sede legale dal Comune di Pino Torinese (TO) via Solairano n. 5/3 al Comune di Torino, via Bricherasio n. 18.

Proseguendo nella trattazione il Presidente espone agli intervenuti che la fine di richiedere il riconoscimento si rende necessario approvare il rendiconto finanziario consuntivo al 31 dicembre 2019.

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione invitando i presenti a prendere la parola e dopo breve discussione, nessuno degli associati richiedendo il riassunto delle proprie dichiarazioni, egli mette in votazione il seguente testo di deliberazione: "L'assemblea degli associati dell'Associazione **"TONGLEN"**,

DELIBERA

- 1) di approvare il nuovo testo integrale dello Statuto nel suo complesso nonché articolo per articolo, nella versione sopra esposta in assemblea dal Presidente, che abroga e sostituisce ad ogni effetto quello sino ad oggi in vigore;
- 2) di approvare il rendiconto finanziario consuntivo al 31 dicembre 2019 che si allega al presente verbale, per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera **"B"**;
- 3) di conferire all'organo amministrativo ogni potere occorrente per dare esecuzione alle assunte delibere e di apportare ogni opportuna modifica al fine di iscrivere l'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Avvenuta la votazione, il Presidente attesta che quanto sopra deliberato è stato approvato all'unanimità con il voto favorevole di tutti gli aventi diritto, nessun voto contrario e nessun astenuto mediante votazione a scrutinio palese per appello nominale.

Il Presidente mi consegna il nuovo testo dello Statuto dell'Associazione che si allega al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera **"C"**.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola il Presidente dichiara chiusa l'adunanza alle ore diciassette e quarantacinque.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'Associazione.

La parte mi dispensa dalla lettura degli allegati.

La parte si dichiara edotta del trattamento, conservazione e comunicazione dei dati risultanti dall'atto ai sensi della legge sulla riservatezza e della normativa sull'antiriciclaggio.

Richiesto io notaio ricevo questo atto che viene da me letto alla comparente che lo dichiara conforme alla sua volontà e viene sottoscritto alle ore diciassette e quarantacinque.

Scritto parte a macchina e parte a mano, in parte da persona di mia fiducia, ma per mia cura, ed in parte da me su due fogli per quattro pagine intere e quanto di questa.

In originale firmato:

Daniela Maria Rosa Muggia

Umberto Romano notaio.



ALLEGATO "A" ALL'ATTO RACCOLTA N. 22126

**Statuto dell'Associazione
"TONGLEN Organizzazione Di volontariato"**

Art. 1

Denominazione, natura giuridica, sede legale e sedi operative

1.1 È costituita conformemente alla Carta Costituzionale ed ai sensi della Legge 266/1991, ed in conformità con quanto stabilito dal D.Lgs.n.117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche e integrazioni, l'Associazione denominata "TONGLEN Organizzazione Di Volontariato" in breve "TONGLEN ODV" (più avanti chiamata per brevità "associazione").

1.2 L'Associazione ha sede in Torino.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso comune.

1.3 L'Associazione potrà richiedere l'affiliazione ad altri enti e associazioni di cui condivide scopi e finalità nel rispetto della propria autonomia.

1.4 La durata dell'Associazione è illimitata, salvo anticipato scioglimento anche volontario.

1.5 L'Associazione è autonoma, libera, apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro (anche indiretto) ed ha finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza, lingua e condizioni socio-economiche, senza fare opera di proselitismo e perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

In particolare, essa intende operare come organizzazione di volontariato (ODV) iscritta nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore ed ente non commerciale del Terzo settore.

1.6 Ai fini dell'assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all'Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

1.7 L'associazione, qualora lo ritenga necessario ai fini del perseguimento delle proprie attività di interesse generale, così come descritte all'art.5 CTS, può, istituire sedi secondarie, uffici, filiali, succursali e altre sedi operative in Italia e all'estero".

Art. 2

Scopi e finalità

2.1 Premesso:

- che l'accompagnamento dei morenti e delle loro famiglie è attualmente limitato, nelle istituzioni italiane, ad un accompagnamento religioso (affidato alla presenza di ministri di culto o di associazioni di volontariato comunque caratterizzate da una matrice religiosa) e ad un accompagnamento laico improntato all'alleviamento del dolore fisico (cure palliative) e ai temi della psicologia occidentale;
- che in tal modo il sofferente non religioso non ha un sostegno nell'affrontare gli interrogativi che trascendono la materia e che la vicinanza della morte gli



pone davanti (quali la paura dell'annullamento, e molti altri), Tonglen offre un accompagnamento empatico della fine della vita che ha inizio dal momento della diagnosi infausta e si estende non solo al morente ma ai suoi cari, includendo il periodo del lutto. Questa forma di accompagnamento è improntata al metodo ECEL (Empathic Care of the End of Life), oggetto del Premio Terzani per la Medicina del 2008; in questo metodo convergono una solida radice scientifica occidentale che fa riferimento al nuovo paradigma della fisica quantistica (con concetti quali la coscienza non locale), alla neurocardiologia (l'uso consapevole, nell'accompagnamento, del campo elettromagnetico del cuore) e alle neuroscienze (le più recenti scoperte sulla meditazione e in particolare sulle cosiddette "tecniche della compassione", di matrice tibetana); una seconda, solida radice è invece costituita dalla Tanatologia tibetana, una delle più complete a nostra disposizione. Di essa vengono usate le parti che la scienza occidentale a mano a mano convalida. Tale forma di accompagnamento, che richiede all'accompagnatore un impegnativo addestramento, si rivolge tanto a persone che hanno un'obbedienza religiosa quanto ai laici, fornendo a tutti un aiuto importante nel momento delicatissimo del trapasso per affrontare la paura dell'annullamento e la paura della sofferenza fisica, l'ansia generata dall'imminente separazione dai propri cari e dai propri beni, il peso di eventi o rapporti ancora irrisolti, i rimpianti o i rimorsi legati ad azioni compiute o non compiute, a decisioni prese o non prese, a cose dette o non dette, i sensi di colpa legati a scelte di cui ci si rimprovera: temi universali che alcuni risolvono almeno in parte con la fede, ma che nella maggior parte dei casi restano non affrontati, causa di non-detti e quindi di ansie che non permettono al morente di concludere serenamente la sua vita.

Questa forma di accompagnamento empatico fa appello alla resilienza del malato terminale, che scopre così le sue incredibili risorse per affrontare tali temi da un punto di vista inedito, migliorando di molto la qualità della vita residua di questa fascia particolarmente vulnerabile e bisognosa della popolazione; esso si estende peraltro sempre anche ai famigliari, spesso a loro volta travolti dall'evento.

Sulla scorta delle esperienze maturate da movimenti non confessionali e di respiro internazionale come l'Hospice Movement, e le nostre stesse esperienze (il premio Terzani 2008 per l'Umanizzazione della medicina è stato riconosciuto a seguito di un progetto nell'ospedale di Parma, cui altri progetti ECEL hanno fatto seguito), riteniamo che l'accompagnamento empatico non vada considerato come un lusso riservato ad una minoranza, ma come un diritto fondamentale di ogni essere umano, esattamente come la libertà di opinione, l'assistenza sanitaria e le pari opportunità. L'Associazione Tonglen intende cercare di colmare questo vuoto nel panorama della solidarietà.

Art. 3

Attività

3.1 Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo Settore e di quanto indicato all'articolo 2 questa associazione, avendo acquisito la formazione necessaria in materia e ispirandosi ai principi di solidarietà sociale si propone di offrire attraverso i suoi volontari una forma di accompagnamento della fine della vita e del lutto in base al metodo ECEL. Persegue le finalità sopra descritte attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale,

di una o più attività di interesse generale in conformità alle eventuali norme particolari che ne disciplinino l'esercizio, con particolare riferimento (ma non esclusivo) alle attività di cui alle lettere a) c) d) g) h) i) l) m) v) w) dell'articolo 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore e successive modifiche.

A titolo esemplificativo essa si propone di:


- mantenere viva la pratica meditativa alla quale si ispira;
- promuovere l'applicazione e la diffusione della metodologia di cui all'articolo 2, come risposta alle esigenze profonde delle persone che soffrono, offrendo alle persone in lutto o alla fine della vita, alle loro famiglie e ai loro curanti l'accompagnamento empatico ad opera dei suoi volontari, formati in base agli insegnamenti di cui sopra; tali attività potranno svolgersi nelle sedi associative, o a domicilio delle persone accompagnate e in strutture ospedaliere, ricoveri per anziani, unità di cure palliative/hospice, o altri luoghi preposti ad accogliere persone sofferenti, a seconda delle condizioni dell'accompagnato; ma anche nelle scuole o in altre collettività ove la perdita abbia avuto luogo (voci a, j, dell'articolo 5 comma 1 del codice del Terzo Settore);
- svolgere attività formativa, di ricerca e di diffusione, rivolta ai propri volontari, a medici, infermieri ed altre figure terapeutiche, a cittadine e cittadini che semplicemente desiderino apprendere un modo di accompagnamento dei propri lutti e della propria malattia improntato all'empatia eticamente orientata, al momento ben rappresentato dal metodo ECEL sopra descritto;
- organizzare e promuovere corsi di formazione e aggiornamento dei volontari o di altre categorie, seminari, conferenze e manifestazioni pubbliche a carattere culturale; iniziative di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa nell'ambito delle strutture scolastiche, universitarie, ospedaliere, associative o di altro genere.

3.2 In base alla normativa vigente è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate dall'Art. 3.1 salvo quelle direttamente connesse. In seguito all'iscrizione al RUNTS l'associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore.

3.3 L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 33, D.lgs 3 luglio 2017, n.117 e successive modifiche.

3.4 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ed entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Regolamento interno. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione, derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualifica di volontario.

3.5 Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire



anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

4.1 Il patrimonio dell'Associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

- a.a.a. beni mobili ed immobili che, a qualsiasi titolo, sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
- a.a.b. da eventuali elargizioni, erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
- a.a.c. da eventuali fondi di riserva, o avanzi netti di gestione, costituiti con l'eccedenza del bilancio.

4.2 L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a. Quote associative e contributi degli aderenti;
- b. Contributi di privati;
- c. Contributi dello stato, di enti, di organismi internazionali ed istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d. Contributi e liberalità degli associati, di terzi, di enti privati e pubblici, associazioni, organismi internazionali;
- e. Donazioni e lasciti testamentari;
- f. Sottoscrizioni, raccolte pubbliche, rimborsi derivanti da convenzioni;
- g. Entrate derivanti da attività commerciali e produttive svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente;
- h. Entrate derivanti dai corsi di formazione;
- i. Rendite patrimoniali;
- j. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibile alle disposizioni del CTS e successive modifiche e integrazioni; il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

4.3 In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla restituzione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione.

4.4 Le quote associative sono intrasferibili. I versamenti degli associati non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

4.5 L'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, annualmente stabilisce la quota associativa da versarsi da parte degli associati sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi.

4.6 L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo), nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 13 D.lgs 3 luglio 2017, n.117, e successive modifiche e lo sottopone per l'approvazione all'assemblea degli associati entro 120 giorni dalla chiusura

dell'esercizio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima dell'assemblea, e può essere consultato da ogni associato.

4.7 In conformita' con quanto stabilito dall'art.13 D.lgs 3 luglio 2017, n.117, e successive modifiche il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 (o al diverso ammontare previsto da successive disposizioni legislative vigenti) il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

4.8 È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4.9 È fatto divieto di dividere, anche in forme indirette, gli eventuali utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate derivanti dall'attività dell'Associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi **associativi**, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Degli Associati, dei Volontari, dei Sostenitori

5.1 Il numero degli associati è illimitato. In base alla normativa vigente possono far parte dell'Associazione oltre agli associati fondatori, tutte le persone fisiche o le ODV in numero non inferiore a 7 (sette) persone fisiche o a 3 (tre) organizzazioni di volontariato che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione, ne accettino lo statuto, il regolamento interno e il codice deontologico e si impegnino spontaneamente per la loro attuazione, prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indirettamente, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi **associativi** nello svolgimento delle loro funzioni.

5.2 L'Associazione pur svolgendo la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50 % del numero dei volontari, come previsto all'articolo 3.3.

5.3 In particolare, dato il campo specifico a cui l'Associazione si dedica, è prevista una diversificazione nella tipologia dei volontari in base alle competenze acquisite e al tipo di attività che saranno abilitati a svolgere a cui corrisponderanno profili assicurativi diversi, secondo quanto definito dal Consiglio Direttivo e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione.

Le competenze essendo acquisibili progressivamente, è previsto anche il possibile passaggio del volontario da una tipologia all'altra, a giudizio del



Direttivo.

5.4 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

5.5 Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

5.6 Gli associati che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

5.7 Gli associati volontari sono iscritti in un apposito registro.

5.8 Possono essere riconosciuti Sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Art. 6

Requisiti e procedura di ammissione, diritti e doveri, e registro degli associati

6.1 L'ammissione di un nuovo associato è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi; viene deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato con la quale si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare i regolamenti interni, il codice deontologico e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

6.2 L'Associazione tiene un libro degli associati a cura del Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione ad associato deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio o il consigliere a ciò delegato, esamina entro 60 giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. L'eventuale rigetto della domanda di iscrizione dev'essere comunicato per iscritto all'interessato, specificandone i motivi entro 60 giorni.

6.3 L'aspirante associato la cui domanda è stata rigettata può chiedere entro 60 giorni dal rifiuto che sull'istanza si pronunci l'Assemblea degli associati, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

6.4 La qualifica di associato è intrasmissibile.

6.5 Tutti gli associati godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla

vita dell'Associazione ed alla sua attività, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

In modo particolare:

- gli associati hanno diritto:

- * di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione;
- * di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- * di eleggere gli organi **associativi** e di essere eletti negli stessi, se maggiorenni, passati i 3 (tre) mesi dall'iscrizione nel libro degli associati;
- * di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- * gli associati che prestano attività di volontariato devono essere assicurati dall'Associazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, come specificato da Regolamento interno, in base al tipo di attività che sono abilitati a svolgere;
- * di consultare i libri **associativi** presentando richiesta scritta al consiglio direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto, in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per gli associati il concreto esercizio;
- * di recedere, con preavviso scritto, dall'appartenenza all'Associazione.

Tutti gli associati hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo statuto e dalla normativa vigente. In particolare, essi sono tenuti:

- * a rispettare e far rispettare le norme dello statuto, di eventuali regolamenti e del codice deontologico emanato dal Consiglio direttivo, di cui prendono atto nel momento stesso della loro iscrizione, e delle deliberazioni assunte dagli organi **associativi**;
- * a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- * al pagamento, nei termini previsti, della quota associativa annuale nell'importo stabilito dall'Assemblea degli associati. La quota associativa è intransmissibile e in nessun caso può essere restituita.

6.6 Gli associati minori di età formulano la domanda di ammissione, esercitano i propri diritti ed adempiono i propri obblighi mediante i loro rappresentanti legali.

Articolo 7

Perdita della qualifica di associato

7.1 La qualifica di associato si perde per morte, per recesso (dietro presentazione di dimissioni scritte), per morosità nel pagamento della quota associativa, o per esclusione:

- * **Recesso:** l'associato può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta non accordi un termine minore.
- * **Morosità:** nel caso del mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 10 gg. dall'eventuale sollecito scritto.
- * **Esclusione:** nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi



e valori fondanti dell'Associazione, o nel caso non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti, e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione l'associato può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata all'associato interessato, il quale può presentare, entro 60 giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea degli associati, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

7.2 In qualsiasi caso di perdita della qualifica di associato, l'associato è senza indugio cancellato dal libro degli associati.

7.3 La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

7.4 In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 8

Obblighi assicurativi

8.1 L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

8.2 Il Consiglio Direttivo avrà facoltà di sottoscrivere altre eventuali polizze assicurative, in funzione dei rischi connessi alle singole attività.

Art. 9

Organi dell'Associazione e cariche elettive

9.1 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria;
- il collegio dei probiviri (ove si reputi necessario);
- il Revisore dei conti, laddove eletto sulla base di quanto previsto dagli articoli 11 e 20 del presente statuto.

9.2 Tutte le cariche **associative** sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 10

Assemblea degli associati

10.1 L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione, di cui regola l'attività.

10.2 Hanno diritto di voto in assemblea tutti gli associati, iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

10.3 L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano.

10.4 L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, per l'eventuale rinnovo delle cariche **associative**, e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta. Essa è inoltre convocata ogni

qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati in regola con il versamento delle quote associative.

10.5 L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

10.6 In Assemblea ciascun associato ha diritto a un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2, del Codice del terzo settore. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di tre altri associati. Tuttavia i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano le loro responsabilità.

10.7 Gli associati possono intervenire in assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

10.8 La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica (via e-mail, News letter, PEC o altre future possibilità) o telefonica (messaggio Whatsapp o altri media analoghi), con 10 giorni di anticipo rispetto alla data dell'assemblea e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo ad almeno 24 ore di distanza dalla prima.

10.9 In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati.

10.10 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano di età, ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.

10.11 Il Presidente nomina tra gli associati il Segretario verbalizzante.

10.12 Spetta al Presidente – o a chi per esso – constatare il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.

10.13 Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti gli associati anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto o dal segretario che sottoscrive tale verbale insieme al Presidente.

10.14 L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 11

Assemblea ordinaria degli associati

11.1 L'assemblea ordinaria

a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e ne determina il loro numero;

b) ratifica gli incarichi consiliari su proposta del Presidente;

c) approva il bilancio preventivo e consuntivo e l'eventuale Relazione di Missione, ai sensi dell'articolo 13 del Codice del Terzo Settore;

d) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione;

e) nomina e revoca, quando ciò è obbligatorio per legge, il soggetto incaricato



- della revisione legale dei conti e i componenti dell'Organo di controllo;
- f) elegge gli eventuali membri del Collegio dei Probiviri;
 - g) ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo (dimissionari, decaduti o deceduti) deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - h) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi **associativi** e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - i) delibera su eventuali regolamenti e loro variazioni;
 - l) delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - m) delibera, in caso di ricorso, sull'esclusione degli associati;
 - n) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto;
 - o) delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
 - p) delibera i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dal presente statuto e da eventuali regolamenti;
 - q) approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;
 - r) delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'associazione stessa;
 - s) individua e delibera le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
 - t) delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

11.2 L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati; mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

11.3 Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

Art. 12

Assemblea straordinaria degli associati

12.1 La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall' art. 10.

L'Assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

12.2 L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera su eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) delibera sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio.

Art. 13

Consiglio Direttivo

13.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo e cura collegialmente tutta l'attività associativa.

13.2 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 a un massimo di 7 consiglieri scelti tra gli associati, compreso il Presidente che ne è membro di diritto.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione, i consiglieri devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

13.3 Il Consiglio direttivo rimane in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

13.4 Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea.

13.5 Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 giorni dall'elezione assembleare, convocato e presieduto dal Presidente; in questa prima riunione nomina tra i propri componenti, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, uno o più Vicepresidenti, il Tesoriere, il Segretario.

13.6 La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l'esecuzione delle decisioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

13.7 In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

13.8 Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

13.9 Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea.

13.10 Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta annualmente all'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio il bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente ai sensi dell'articolo 13 del CTS;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;



- delibera in merito all'esclusione degli associati;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote **associative** annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non associati, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni; e delibera sulla direzione del personale dipendente e sul coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- delinea e presenta un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- elabora proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti **associativi**;
- istituisce commissioni e nomina rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;
- ha la facoltà di nominare tra gli associati dei soggetti esterni all'ambito consiliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- svolge ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi;
- ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- in caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

13.11 Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

13.12 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, dal membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.

13.13 Il Consiglio Direttivo è convocato ordinariamente dal Presidente almeno ogni 4 mesi e straordinariamente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

13.14 La convocazione può essere inoltrata: per iscritto, in forma elettronica, telematica, telefonica, via Whatsapp e via ulteriori mezzi di comunicazione futuri, solitamente con 8 giorni di anticipo rispetto alla data fissata per la riunione e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta.

In casi di urgenza il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

13.15 I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

13.16 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.

Art. 14 **Presidente**

14.1 Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo in seno ai suoi membri, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

14.2 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; ha l'uso della firma sociale, è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

14.3 Cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo; convoca e presiede l'Assemblea degli associati.

14.4 In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.

14.5 Il Presidente redige l'eventuale relazione di missione.

14.6 Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la sua approvazione: i provvedimenti urgenti presi dal Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Art. 15

Decadenza del consiglio Direttivo e del Presidente

15.1 Il Consiglio Direttivo decade:

- a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
- b) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti;
- c) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.

15.2 Nelle ipotesi di cui al precedente comma, il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 30 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

15.3 Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:

- per dimissioni;
- per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.

15.4 Nelle ipotesi del precedente comma, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 15 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da effettuarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Art. 16 **Vicepresidente**

16.1 Il Vicepresidente svolge tutti i compiti del Presidente quando lo stesso sia assente o impedito.

16.2 Il Vicepresidente non può delegare funzioni delegate senza aver avuto



l'autorizzazione dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.

Art. 17

Segretario/tesoriere

17.1 Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi **associativi** e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri, affidati alla sua custodia unitamente al libro degli associati. Gli spetta inoltre provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzando il Tesoriere al materiale pagamento.

17.2 Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 18

Esercizio sociale, bilancio d'esercizio e bilancio sociale.

18.1 L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

18.2 Entro i primi mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all'assemblea ordinaria degli associati ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente statuto.

18.3 Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del terzo settore e successive modifiche:

- potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l'Associazione abbia entrate non superiori a 220.000 (duecentoventimila) euro;
- in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
- dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale, ove disponibile;
- dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

18.4 In base a quanto stabilito dall'art. 14 comma 1 CTSe l'Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, salvo diverso limite stabilito da eventuali modifiche legislative essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

18.5 In base alla normativa vigente, se l'Associazione ha entrate annue superiori a 100 mila (centomila) euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet o nel sito

internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti nonché agli associati.

18.6 Fatta salva la piena operatività del Registro Unico Nazionale, il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, qualora se ne presentino le condizioni, dovranno altresì essere depositati entro il termine previsto dalla legislazione vigente" presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 19

Organo di Controllo

19.1 Qualora sia previsto per legge, ai sensi dell'art.30 CTS e successive modificazioni e integrazioni, viene nominato dall'assemblea un Organo di controllo anche monocratico, composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta. L'Assemblea degli associati potrà inoltre eleggere l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

19.2 Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

19.3 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto nel rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle leggi in materia (decreto legislativo 8.6.2001, n. 231), qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un componente dell'organo di controllo sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

19.4 L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 CTS, e attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

19.5 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni **associative** o su determinati affari.


19.6 Ove istituito, l'organo di controllo tiene a propria cura un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

19.7 L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 20

Soggetti incaricati della revisione legale dei conti

20.1 Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un



Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, su proposta del Consiglio Direttivo.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea degli associati può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

20.2 Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra gli associati, lo stesso non può essere retribuito.

20.3 Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio direttivo.

20.4 Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio tra i membri effettivi.

20.5 Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 anni e può essere rieletto.

20.6 Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 21

Il Collegio dei probiviri

21.1 Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e riguardanti uno o più associati, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.

21.2 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

21.3 Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano di età.

21.4 Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.

21.5 Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

Art. 22

Il Presidente Onorario

22.1 Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'Associazione.

22.2 Il Presidente Onorario dev'essere un associato.

22.3 Al Presidente Onorario possono essere affidati dall'Assemblea incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con enti e soggetti esterni.

Art. 23

Comitati Tecnici

23.1 Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea degli associati, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici a cui partecipano gli

associati o esperti anche non associati, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'Associazione intende promuovere. Il Consiglio direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 24

Libri associativi

24.1 In conformità all'articolo 15 CTS, L'Associazione tiene i seguenti libri **associativi**: a) libro degli associati b) registro dei volontari; c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'Organo di controllo e di eventuali altri organi **associativi**.

Art. 25

Pubblicità e trasparenza

25.1 Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri **associativi** obbligatori, ossia il libro degli associati, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea degli associati, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti **associativi** devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale.

Gli eventuali aderenti, previa richiesta al Consiglio Direttivo, possono richiedere di esaminare i libri **associativi**.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione.

Art. 26

Scioglimento

26.1 L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione secondo le modalità previste dai precedenti articoli.

26.2 Con le stesse regole l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

26.3 In caso di scioglimento, cessazione, ovvero estinzione dell'Associazione anteriormente all'iscrizione presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione ad altra associazione di volontariato.

26.4 In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione successivamente all'iscrizione presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del terzo settore (di cui all'art.45 CTS) e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

Il suddetto parere è reso entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'associazione interessata è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata A/R o secondo le eventuali ulteriori modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "e successive eventuali modifiche"

Decorsi i 30 giorni, il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del



parere sono nulli.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli associati.

26.5 L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 3 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 27

Norme finali applicabili

27.1 Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto si deve far riferimento alle norme del Codice del Terzo settore, e in subordine, in quanto compatibile con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, della legge nazionale 266/1991, della normativa nazionale, regionale e provinciale in materia ed in conformità con quanto stabilito dal D.Lgs.n.117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche e integrazioni.

Associazione TONGLEN ODV

RENDICONTO FINANZIARIO AL 31 DICEMBRE 2019

Entrate


Quote associative	460,00
Contributo da 5xmille	4.301,64
Versamenti per corsi	6.690,00
Donazioni ricevute	2.981,10
Interessi attivi bancari	,16
Rimborsi vari (Siae e PayPal)	90,19
	<u>14.523,09</u>

Uscite

Assicurazione volontari	224,75
Compenso docenti	702,00
Rimborso spese viaggio docenti	135,40
Spese per consulenze (e ritenute)	2.392,50
Utenze	673,66
Materiale di consumo	528,87
pieghevoli	464,17
materiale di consumo residuo	20,80
acquisto cibo	43,90
Spese affitto al netto contributo ricevuto	10.041,11
Imposte e tasse	378,75
Imposta registro contratto locazione	51,75
Tassa rifiuti	327,00
Quota associativa 2019 "Rete Mediterranea"	100,00
Materiale per computer	19,00
Spese bancarie	107,53
	<u>15.303,57</u>

Saldi Banca e cassa

Saldo iniziale (01/01/19)	26.320,80
Saldo finale (31/12/19)	25.540,32



COMPOSIZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO ASS. TONGLEN

Daniela Muggia, Presidente
Franco Picotto, Vicepresidente,
Anna Cravero, Tesoriere
Daniela Bartolini, Segretaria
Delia Ravetti, consigliere
Maria Antonietta Balzola, consigliere
Matteo Maiorano, consigliere

SOCI: 21

Saranno tutti presenti, o di presenza o via Zoom o per delega. Fra i presenti di persona, 2 membri del direttivo

Presenti di persona (4)

Daniela Muggia, Presidente
Anna Cravero, Tesoriere
Giuseppe Sartori
Claudio Frassinelli

Presenti via Zoom (7)

Maria Balzola, Consigliere
Micaela Arcari
Laura Guerini con delega di Clara Duarte
Graziella Giacometti
Delia Ravetti, Consigliere
Maria Rita Maddalena
Silvia Finavera con deleghe di Andrea Sorbino e Albina Bucolo

Presenti via delega (10)


Sorbino Andrea, con delega a Silvia Finavera
Bucolo Albina con delega a Silvia Finavera
Belleri Olga con delega ad Anna Cravero
Picotto Franco, Vicepresidente, con delega ad Anna Cravero
Bartolini Daniela, Segretaria, con delega a Daniela Muggia
Trigolo Debora con delega a Daniela Muggia
Pedrola Piergiuseppe con delega a Giuseppe Sartori
Maiorano Matteo con delega a Giuseppe Sartori
Duarte Clara con delega a Laura Guerini
Rizzioli Gabriella con delega a Laura Guerini

Daniela Maria Rosa Muggia

Giuseppe Sartori



[Handwritten signature]



Io sottoscritto Umberto ROMANO, notaio in Chivasso, iscritto al Collegio
Notarile dei Distretti riuniti di Torino e Pinerolo, certifico che la presente è
copia autentica conforme all'originale, composta di ventidue pagine che si
rilascia per gli usi consentiti.

Chivasso, trenta ottobre duemilaventi.



A handwritten signature in dark ink, appearing to be "UR" followed by a long horizontal stroke, representing the name Umberto Romano.